



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 01 - 23 LUGLIO 2026

Riunione del 17.07.2026

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

CFA 01.26.27 – Reclamo della S.S. ASD PALLAVOLO RHO in persona del Presidente p.t. Sig. S. G. avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. n. 134 del 23/06/26

Con Comunicato Ufficiale n. 134 del 23/06/2026 il Tribunale Federale ha dichiarato il non luogo a procedere, nei confronti dell'atleta L. P., nel procedimento disciplinare incardinato a seguito dell'esposto, presentato in data 14/03/2026, dalla ASD Pallavolo Rho, in persona del suo Presidente G. S..

La ASD Pallavolo Rho aveva sinteticamente esposto che: 1) la tesserata L. P. aveva stipulato un contratto di lavoro con il quale si era impegnata a svolgere la propria attività sportiva in favore dell'esponente per il periodo dal 01/09/2025 al 30/06/2026; 2) l'atleta era partita per un soggiorno all'estero di cinque mesi senza rendere la prestazione dovuta; 3) l'atleta, una volta rientrata in Italia, aveva preteso di essere inserita nella squadra che stava disputando il Campionato di Serie D (e non in quello di prima divisione, ove era iscritta la seconda squadra della Pallavolo Rho); l'atleta non aveva risposto alle convocazioni ed aveva peraltro disertato l'allenamento del 21/01/2026.

Per tali ragioni la ASD Pallavolo Rho si era rivolta agli Uffici Federali chiedendo anche l'annullamento del tesseramento di L. P..

La Procura Federale, quindi, aveva proceduto al deferimento dell'atleta per la violazione dei principi di lealtà e probità sportiva.

Il Tribunale Federale, come detto, con C.U. n. 134/2026, all'esito delle difese svolte dall'atleta L. P., ha disposto il non luogo a procedere nei suoi confronti, non ritenendo raggiunta la piena prova della responsabilità disciplinare dell'atleta tenuto conto peraltro dei complessi rapporti tra le parti.

La ASD Pallavolo Rho, dal canto suo, aveva contestualmente subito un deferimento innanzi la Procura Federale, su esposto dell'atleta L. P., a fronte di un asserito inadempimento contrattuale da parte del



Sodalizio.

Tale procedimento si era concluso con il patteggiamento di una sanzione di € 50,00 di multa a carico del Sodalizio e di giorni 7 di sospensione da ogni attività federale a carico del suo presidente G. S..

Il Tribunale Federale, infatti, con C.U. n. 135/2026, ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto (sottoscritto dalle parti), ritenendo corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue la sanzioni ivi indicate, ne dichiarava l'efficacia.

Successivamente la ASD Pallavolo Rho ha proposto il reclamo che ci occupa, avverso il già citato Comunicato Ufficiale n. 134 del 23/06/2026 del Tribunale Federale, invocando la violazione del diritto al contraddittorio in capo alla ASD Pallavolo Rho, per non avere il Tribunale Federale inviato, ex art. 34 Reg. Giur., la comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione, circostanza che, a dire del sodalizio, lo avrebbe privato del diritto di depositare memorie e documenti ad integrazione nonché l'erroneità della decisione impugnata in considerazione del fatto che i due procedimenti disciplinari (n. 115/2025-26 a carico di L. P. e n. 111/2025-26, a carico della A.S.D. Pallavolo Rho e del Suo Presidente G. S.) erano stati discussi nello stesso giorno e decisi contestualmente, per cui il Tribunale Federale aveva avuto un'ampia conoscenza della documentazione e delle circostanze in esame.

La reclamante ha, altresì, precisato di avere un chiaro interesse alla riforma del provvedimento impugnato in considerazione del fatto che, a suo dire, la decisione del Tribunale Federale di non dar luogo a sanzione nei confronti dell'Atleta L. P. rischia di avere ricadute sotto il profilo civilistico.

Concludeva, quindi, chiedendo, in totale riforma del C.U. n. 134/2026 del Tribunale Federale, l'emissione di una congrua sanzione nei confronti della Tesserata L. P.: *“per la violazione degli artt. 18 Statuto Fipav, 17, 18 e 29 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver tenuto una condotta in spregio agli obblighi ed ai doveri derivanti dal vincolo tesserativo e dal contratto di lavoro sportivo del 19.06.2025 con il sodalizio ASD Pallavolo Rho (cod. 04.017.0115) per la stagione sportiva 2025-26 sospendendo, senza giustificato motivo e/o legittimo impedimento, ad eccezione dei primi 15 giorni di gennaio 2026, ogni prestazione sportiva in favore del sodalizio con la sua mancata partecipazione alle sedute di allenamento ed alle gare ufficiali”*.

All'udienza da remoto del 17 Luglio 2026 comparivano il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, nonché l'Avv. Massimo Della Rosa, per la società reclamante.

L'Avv. Giorgio Guarnaschelli, preliminarmente, rilevava l'inammissibilità e/o improcedibilità del proposto reclamo, in considerazione del fatto che la società reclamante non era stata parte del giudizio né avrebbe potuto esserlo alla luce delle norme di cui al Regolamento Giurisdizionale.



In particolare, evidenziava che l'art. 34 del Reg. Giurisd., richiamato dalla società reclamante, faceva riferimento a fattispecie diverse da quella in esame.

Nel merito, senza recesso, pur concordando sulla responsabilità disciplinare dell'atleta L. P., evidenziava che quest'ultima non era stata ritenuta meritevole di sanzione da parte del Tribunale Federale.

Concludeva, quindi, per il rigetto del proposto reclamo.

L'Avv. Della Rosa discuteva riportandosi alle conclusioni di cui al proposto reclamo, contestava l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità sollevata dalla Procura Federale in quanto, a suo dire, il reclamo è proponibile e/o ammissibile perché la società reclamante è portatrice di un palese interesse alla sanzione.

Precisava, altresì, che la pronuncia impugnata costituisce un pericoloso precedente in quanto, nonostante le prove in atti, ha sostanzialmente legittimato un comportamento dell'atleta di palese inadempimento agli obblighi contrattuali e tesserativi.

La Corte riservava la propria decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto reclamo è inammissibile.

Come precisato in premessa la ASD Pallavolo Rho ha proposto reclamo avverso il Comunicato Ufficiale n. 134 del 23/06/2026 con cui il Tribunale Federale ha dichiarato il non luogo a procedere, nei confronti dell'atleta L. P., nel procedimento disciplinare incardinato a seguito dell'esposto, presentato in data 14/03/2026, dalla ASD Pallavolo Rho, in persona del suo Presidente G. S..

Più precisamente la società reclamante, sostenendo di averne interesse e di essere legittimata a farlo, ha impugnato un provvedimento emesso dal Tribunale Federale in un procedimento disciplinare in cui non ha rivestito il ruolo di parte processuale, avendo provveduto ad inoltrare apposito esposto alla Procura Federale.

Orbene, l'art. 32 del Reg. Giur. prevede al comma 1 che "i procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore Federale; b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale...".

Nel caso in specie ricorre chiaramente l'ipotesi di cui alla lettera a) stante che il procedimento disciplinare, definito dal Tribunale Federale Fipav con il C.U. n. 134 del 23/06/26, è stato instaurato con atto di deferimento del Procuratore Federale, a seguito dell'esposto, presentato in data 14/03/2026, dalla ASD Pallavolo Rho, in persona del suo Presidente G. S..



Da ciò consegue che le uniche due parti legittimate a partecipare al giudizio che ci occupa erano e continuano ad essere solo la Procura Federale e l'incolpato.

Tutto ciò trova ampia conferma nel costante e consolidato orientamento del Collegio di Garanzia del Coni che ha sempre affermato il principio secondo cui il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell'organo che esercita l'azione disciplinare; dall'altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario (destinatari) della pretesa sanzionatoria, legittimato (legittimati) a difendersi ed a resistere all'azione (cfr Collegio di Garanzia dello Sport, dec. 35/2015 – Collegio di Garanzia dello Sport, dec. 39/2015, Collegio di Garanzia dello Sport, dec. 65/2019).

Non possono, dunque, ritenersi ammessi interventi *ad adiuvandum* o *ad opponendum* di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale (cfr. Alta Corte del CONI decisione n. 27 del 17 dicembre 2012).

Sola tra incolpato e Procura Federale si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perchè autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso).

Il presente procedimento disciplinare, quindi, si è correttamente instaurato solo tra due parti e nessun altro soggetto era ed è legittimato ad intervenire o a chiedere, conseguentemente, la riforma del provvedimento reso all'esito dal Tribunale Federale, prerogativa spettante solo alla Procura Federale.

Va anche detto che l'art. 39 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, in linea con la normativa CONI, prevede eccezioni a tale regola generale consentendo l'intervento di un terzo nel giudizio davanti al Tribunale Federale ma ciò solo qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Si tratta, appunto, di eccezioni che, come affermato dal Collegio di Garanzia del Coni, sono espressamente previste e giustificate dall'esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente nonchè giuridicamente rilevante e tutelabile nell'ambito del procedimento disciplinare del quale si discute; onde l'opportunità di ammetterne l'esame nell'ambito dello stesso procedimento.

Dalle considerazioni che precedono deriva l'inammissibilità del reclamo proposto dalla ASD Pallavolo Rho.

Gli interessi evidenziati dal sodalizio reclamante a sostegno della sua impugnazione, pur significativi su un piano fattuale ed economico, sono privi di una rilevanza diretta ed immediata nell'ambito del



procedimento disciplinare incardinato a carico dell'atleta L. P. e non sono suscettibili di incidere sulla definizione di esso.

In mancanza di un interesse facente capo alla Pallavolo Rho immediatamente rilevante nell'ambito del procedimento disciplinare, la sua partecipazione allo stesso o l'impugnazione avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale non avrebbe potuto né potrebbe recargli alcuna diretta utilità, così come la sua mancata partecipazione non avrebbe potuto o potrebbe provocargli alcun diretto pregiudizio.

In tale ottica, dunque, vanno interpretati i richiami fatti dagli artt. 39 e 34 del Reg. Giurisd. che, rispettivamente, ammettono l'intervento in giudizio di un terzo che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale e la partecipazione al procedimento disciplinare di eventuali terzi interessati.

Un'eventuale diversa interpretazione comporterebbe, del resto, uno snaturamento del procedimento disciplinare, in evidente contrapposizione con il Regolamento Giurisdizionale vigente e con i principi espressi dal Collegio di Garanzia del Coni.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla ASD Pallavolo Rho avverso la decisione del Tribunale Federale FIPAV – C.U. n. 134 del 23/06/2026.

Si comunichi.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 23 luglio 2026